



**Francesco
Guardamagna
Notaio**

REPERTORIO N. 758-----RACCOLTA N. 638 -----

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventisei, il giorno ventitre del mese di Marzo, in Cremona,
nel mio studio in Via Ceresole n. 16 -----

----- li 23.03.2026 -----

Avanti a me dr. Francesco Guardamagna, Notaio in Cremona, iscritto al
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, sono presenti le Si-
gnore: -----

LENA MARA ANTONIA nata a Cremona (CR) in data 11 giugno 1965, resi-
dente a Cremona (CR), via Tonani n. 9, C.F. LNE MNT 65H51 D150Y; ----

STROZZI ELISABETTA nata a Cremona (CR) in data 11 ottobre 1971, resi-
dente a Cremona (CR), via Madonnina n. 13, C.F. STR LBT 71R51 D150F;

NEZI MARIA PURA nata a Codogno (LO) in data 12 marzo 1972, residente
a Cremona (CR), via Luogo n. 2, C.F. NZE MPR 72C52 C816B; -----

MAGAGNOLI GIORGIA nata a Bologna (BO) in data 29 maggio 1976, resi-
dente a Cremona (CR), Corso XX Settembre n. 30, C.F. MGG GRG 76E69
A944W; -----

PISACRETA ANTONIETTA nata a Salerno (SA) in data 12 settembre
1980, residente a Vescovato (CR), via Mazzini n. 4/A, C.F. PSC NNT
80P52 H703L; -----

CANNELLA FABIOLA nata a Palermo (PA) in data 31 gennaio 1980, resi-
dente a Cremona (CR), via Caudana n. 53, C.F. CNN FBL 80A71 G273C; -

CARBONARO LARA nata a Cremona (CR) in data 28 marzo 1972, resi-
dente a Persico Dosimo (CR), Largo Ostiano n. 2A, C.F. CRB LRA 72C68
D150V. -----

**Comparenti cittadine italiane della cui identità personale io Notaio so-
no certo**, le quali, col presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra le signore LENA MARA ANTONIA, STROZZI ELISABET-
TA, NEZI MARIA PURA, MAGAGNOLI GIORGIA, PISACRETA ANTONIET-
TA, CANNELLA FABIOLA e CARBONARO LARA ai sensi del codice civile,
del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia, un'associazione avente la
qualifica di associazione di promozione sociale del Terzo settore sotto la de-
nominazione: **"TATE PER TUTTI APS"**, in breve **"TATE APS"**. -----

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo APS e l'utilizzo dello stes-
so o dell'indicazione "Associazione di Promozione sociale" negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente
condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. --

2) L'Associazione ha sede legale nel **Comune di Cremona**. -----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si
precisa che l'indirizzo della sede legale della associazione è stabilito alla
Via Tonani n. 9. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Co-
mune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non com-
porta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici compe-
tenti. L'Associazione potrà aprire altre sedi secondarie di esecuzione mate-
riale del progetto, in Italia e all'estero. -----

3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o princi-

Registrato con M.U.I.
in data 31 marzo 2026
n. 4064 Serie: 1T
esatti Euro 200,00

pale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. -----

In particolare l'Associazione si propone di: -----

- consentire alle famiglie associate un mutuo aiuto per agevolare la gestione dei figli a fronte di difficoltà derivanti da situazione complesse, situazioni lavorative, difficoltà economiche o sociali; -----

- fornire alle famiglie associate un fattivo sostegno nella gestione dei figli minorenni; -----

- alleviare e supportare famiglie con bambini in situazione di fragilità di ogni tipo; -----

- organizzare attività formativo/educative extracurricolari per volontari e operatori per migliorare e qualificare il supporto alle famiglie; -----

- organizzare incontri, conferenze nonché attività culturali con finalità educative -----

- promuovere eventi di socializzazione o laboratori inclusivi per famiglie e bambini. -----

L'Associazione potrà svolgere ogni altra azione ritenuta idonea a conseguire lo scopo sociale, purché permessa dalla legge. -----

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci e dei loro familiari. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al 20 per cento del numero dei soci. -----

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. -----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

4) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. -----

5) L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nello Statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** previa firma delle comparenti e di me Notaio, per costituire parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea. -----

6) Le comparenti stabiliscono che per il primo mandato, con durata per 5 (cinque) esercizi, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, il Consiglio Direttivo sia composto da un numero di membri pari a tre e viene così costituito: LENA MARA ANTONIA, sopra generalizzata (Presidente), CARBONARO LARA, sopra generalizzata (Vice Presidente e Tesoriere) e CANNELLA FABIOLA, sopra generalizzata (Consigliere e segretario), le quali accettano la carica con la sottoscrizione del presente atto e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza. Al Consiglio Direttivo e al Presidente sono attribuiti i poteri di cui allo Statuto. -----

7) La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte della associazione viene determinata per il corrente anno nella somma pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero centesimi), mentre per gli anni a venire sarà determinata dall'Assemblea alla prima adunanza utile ex artt. 6 e 10 dello Statuto. -----

8) Gli Associati proporzionalmente fra loro ed al fine del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente costituendo, assegnano all'Associazione medesima, a titolo di dotazione patrimoniale, la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero centesimi). -----

Le costituenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli e rese edotte da me Notaio delle responsabilità anche penali, per il caso di dichiarazioni false o reticenti dichiarano: -----

> che la somma come sopra indicata viene versata a mezzo assegno circolare non trasferibile di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero centesimi) emesso dalla Banca "Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A." in data 20/03/2026 Serie e n. NL 6006541324-04. -----

Detta somma viene consegnata alla nominata Vice Presidente del Consiglio di Direttivo e Tesoriere, la quale rilascia quietanza e viene delegata espressamente all'apertura del conto corrente presso Istituto di sua fiducia con l'obbligo di provvedere all'immediato deposito su conto corrente intestato alla costituenda associazione. -----

Agli effetti dell'imposta sulle donazioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come applicabile ai sensi dell'art. 2, quarantasettesimo comma, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato e convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, sue modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano: -----

a) che il valore della dotazione oggetto del presente atto è pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero centesimi); -----

b) che la parte beneficiaria è un'associazione avente quale scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e quindi uno di quelli di cui all'art. 3, primo comma, d.lgs. 24 novembre 1990, n. 346, e ciò rileva, ai fini dell'esenzione dall'imposta, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. 24 novembre 1990, n. 346, salvo, per la beneficiaria, l'ob-

bligio di dimostrare, entro cinque anni dall'acquisto, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal conferente. Tanto considerato, le comparenti chiedono che la dotazione in oggetto sia esente dall'imposta sulle donazioni. -----

----- ***** -----

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, io Notaio attesto di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo settore, con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del citato decreto. -----

9) Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative. --

10) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei). -----

11) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, individuate dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. -----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

12) Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell'Associazione. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017. -----

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, le comparenti autorizzano me notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017. -----

----- -
----- -

----- -
----- -
----- -
----- -
----- -
----- -
----- -

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto **che ho letto, unitamente a quanto allegato, alle comparenti**, le quali da me interpellate lo approvano e con me Notaio lo firmano qui in calce ed a margine degli altri fogli di cui si compone alle ore 18,30. -----

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me Notaio su 4 (quattro) facciate intere e parte della quinta di 5 (cinque) fogli. -----

F.TO MARA ANTONIA LENA -----

F.TO ELISABETTA STROZZI -----

F.TO MARIA PURA NEZI -----

F.TO GIORGIA MAGAGNOLI -----

F.TO ANTONIETTA PISACRETA -----

F.TO FABIOLA CANNELLA -----

F.TO LARA CARBONARO -----

F.TO FRANCESCO GUARDAMAGNA NOTAIO (L.S.) -----

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata
TATE PER TUTTI APS

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato **TATE PER TUTTI APS**, in breve TATE APS di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

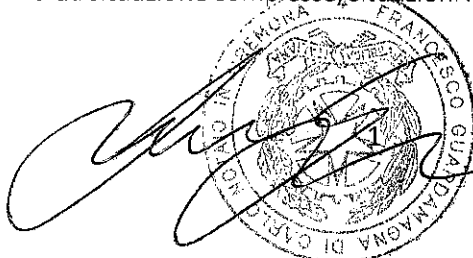
Art. 4 - Finalità e attività

1. L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- consentire alle famiglie associate un mutuo aiuto per agevolare la gestione dei figli a fronte di difficoltà derivanti da situazione complessa: situazioni lavorative, difficoltà economiche o sociali;



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes on the right margin:]
Lena
Teresa Antonia
Elisabetta Rossi
Dario Paoletti
Sergio Paoletti
Antonio Paoletti
Vito Paoletti

- fornire alle famiglie associate un fattivo sostegno nella gestione dei figli minorenni;
 - alleviare e supportare famiglie con bambini in situazione di fragilità di ogni tipo;
 - organizzare attività formativo/educative extracurricolari per volontari e operatori per migliorare e qualificare il supporto alle famiglie;
 - organizzare incontri, conferenze nonché attività culturali con finalità educative
 - promuovere eventi di socializzazione o laboratori inclusivi per famiglie e bambini.
- 3.** L'Associazione potrà svolgere ogni altra azione ritenuta idonea a conseguire lo scopo sociale, purché permessa dalla legge.
- 4.** L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri soci e dei loro familiari.
- 5.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al 20 per cento del numero dei soci.
- 6.** L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 7.** L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Ammissione

- 1.** Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che si impegnano concretamente per realizzarle.
- 2.** La domanda di ammissione dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.** L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
- 4.** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
- 5.** L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 6.** Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
- 7.** Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione dei bilanci e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali previa delibera del Consiglio Direttivo o attenendosi al regolamento associativo.
3. Ciascun socio ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo i termini stabiliti annualmente dall'assemblea, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per mancato pagamento della quota annuale associativa o per esclusione.
2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta o tramite email con ricevuta di conferma al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione



Handwritten signature: Francesco Di Carra

Handwritten signatures: Maria Teresa, Antonio, Elisabetta, Giovanni

Handwritten signatures: Gabriele, Roberto

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. Sono organi dell'associazione
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) l'Organo di Controllo, se nominato.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell'Organo di Controllo.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri due soci.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
 - b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione;
 - d) discute e approva il bilancio d'esercizio;
 - e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) fissa l'ammontare della quota associativa;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione

22

For: Leona
El Sabido 2002

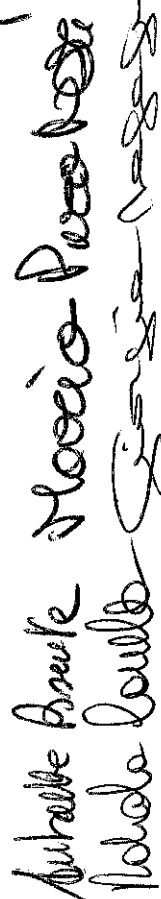
- Hubertusstraße 10000 Paderborn
Hofstraße 10000 Paderborn

Hubert Burke
Hilda Louise

- Hubert Burke
Hilda Louise

Hubert Burke
Hilda Louise

- Hubert Burke
Hilda Louise



Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e sono rieleggibili.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali
- b) redige il programma di attività ed eventualmente il bilancio preventivo.
- c) propone l'ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio d'esercizio
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il nuovo membro sarà nominato nella prima Assemblea utile e durerà in carica fino a scadenza degli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

6. Le sedute del Consiglio possono tenersi anche a mezzo strumenti di telecomunicazione, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.
2. Il Vicepresidente:
 - a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

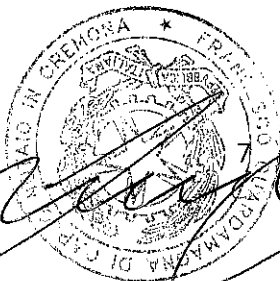
1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2. Al proprio interno il Consiglio può nominare un Tesoriere che gestisca la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione. La Funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario o dal Vicepresidente.

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;



[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten notes on the right margin:]
Messa, Presidente
Giuseppina
Mocione, Presidente
Giuseppina
Autante, Presidente
Michele

- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione;
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
4. Ogni verbale di Assemblea e Consiglio Direttivo deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
2. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
 - d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
 - e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
 - f) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo
 - g) altre entrate espressamente previste dalla legge
 - h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
3. La quota sociale non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il Bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in tempo utile per adempiere al deposito presso il RUNTS.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Torre, Antonio, Sergio
Elisabetta Di Leo

Massimo Paoletti

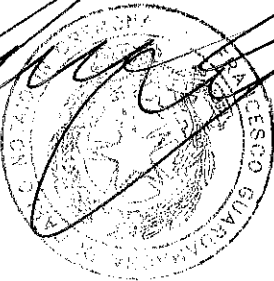
Giuseppe Ruffini

Luigi Bruno

Adolfo Lauro

Jose Roberto

[Signature]



Io sottoscritto Dott. Guardamagna Francesco, Notaio in Cremona, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
CREMONA, 1° aprile 2026